

SUI COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

Due bambini seguiti dallo stesso docente di sostegno, ma in due plessi diversi: quale la normativa?

Sono una supplente della scuola primaria (sostituisco una collega in maternità) su posto di sostegno. Ho in carico due bambini disabili dello stesso circolo didattico, ma di due plessi diversi.

Mi è stato chiesto, in caso di assenza di uno dei due bambini, di spostarmi di plesso per andare a svolgere servizio con l'altro bambino, perchè questa sarebbe la consuetudine.

Qualche mia collega mi ha detto che questo non è corretto, in quanto, pur essendo io l'insegnante specializzata a cui è stato, diciamo così, "affidato" il bambino disabile, sono contemporaneamente un'insegnante della classe che deve svolgere le proprie ore appunto in classe, anche in caso di assenza del bambino. Cosa dice, al proposito, la normativa?

Tra l'altro mi è stato prospettato un eventuale problema di copertura assicurativa, per esempio in caso di infortunio durante questi spostamenti da un plesso all'altro quando, invece, dall'orario di lavoro, risulterei in classe.

La "consuetudine" che si pretende di applicare nella sua scuola è assolutamente illegittima, come le è stato giustamente ricordato da chi ha inteso metterla in guardia circa la correttezza di una richiesta nel senso da lei indicato.

Infatti, come stabilisce l'articolo 13, comma 6, della legge 104/1992, gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Ciò significa che la prestazione del docente di sostegno è legata alla classe di cui assume la contitolarità. Non è pertanto consentito utilizzare l'insegnante al di fuori della sua funzione specifica che – lo si ricordi sempre – è rivolta alla classe nella quale si effettua l'inserimento dell'alunno con handicap e non costituisce una mera forma di assistenza a quest'ultimo. Nel momento in cui l'alunno è assente, infatti, l'attività in classe dell'insegnante di sostegno è comunque finalizzata alla predisposizione delle migliori condizioni di inserimento dell'alunno stesso.

Da quanto detto risulta priva di legittimazione anche la previsione di una forma "assicurativa" riferita agli spostamenti in altri plessi che in ogni caso dovrebbero essere previsti – se fossero consentiti – da una delibera collegiale e costituirebbero attività di servizio a tutti gli effetti, già coperta dalle norme sul riconoscimento della causa di servizio di eventuali danni subiti nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa propria della funzione.

In conclusione, non si deve legittimare di fatto una prassi che non trova fondamento nelle norme vigenti.

Commenti

Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

[Entra in Giunti Scuola](#)